

Società SEA S.p.A.
Pec: legale@pec.seamilano.eu
Direzione Centrale Economia e Vigilanza Aeroporti
Direzione Centrale Vigilanza Tecnica
Direzione Aeroportuale Lombardia
Direzione Operatività Aeroporti
Direzione Operazioni Nord Ovest

Oggetto: Aeroporto di Milano Linate. Attuazione del provvedimento di limitazione all'accesso dei prestatori di servizi di assistenza a terra per l'aviazione commerciale.

IL DIRETTORE SVILUPPO GESTIONE AEROPORTI

considerato che il provvedimento prot. 99430 del 28 agosto 2019 era affetto da alcuni errori materiali relativi a enunciazioni normative e alla corretta denominazione di uno dei prestatori;

visto il Codice della Navigazione;

vista la Direttiva comunitaria n. 96/67/CE del Consiglio del 15 ottobre 1996 relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra;

vista la L. 24 aprile 1998, n. 128 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 1995-1997";

visto il D. Lgs. 13 gennaio 1999, n. 18, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi previsti dalla sopra citata Direttiva Comunitaria, in particolare gli artt. 4 e 5;

visto il Regolamento *Certificazione dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra* ed. n. 5 del 23 aprile 2012, Emendamento 1 del 25 gennaio 2018 ("il Regolamento"), la Circolare Enac APT-02B del 22 novembre 2013 "*Certificazione e sorveglianza dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra*" ("la Circolare");





considerato il provvedimento di limitazione all'accesso dei prestatori di servizi di assistenza a terra nell'aeroporto di Linate, adottato dal Direttore Generale, prot. 119504 del 31 ottobre 2018, con il quale, inter alia, si dispone l'accesso limitato ai servizi di assistenza a terra nell'aeroporto in parola, ai sensi degli artt. 4, co. 2, e 5, co. 2, del D.Lgs. 18/99, a **due operatori e due utenti in autoproduzione per l'aviazione commerciale**, per i seguenti servizi di assistenza a terra, di cui all'Allegato A) del D.Lgs. 18/99:

- assistenza bagagli, con esclusione dei servizi strettamente funzionali al BHS che restano in capo al Gestore aeroportuale;
- assistenza merci e posta, per quanto riguarda il trattamento fisico delle merci e della posta in arrivo, in partenza e in transito, tra l'aerostazione e l'aeromobile;
- assistenza operazioni in pista, con esclusione del trasporto, caricamento sull'aereo dei cibi e delle bevande e il relativo scaricamento;

tenuto conto delle competenze attribuite alla scrivente Direzione Sviluppo gestione Aeroporti dal Manuale per la Gestione dell'Organizzazione e della Qualità Enac in tema di definizione ed emissione dei provvedimenti di limitazione all'accesso ai servizi di assistenza a terra,

tenuto conto del provvedimento di decadenza del certificato di prestatore dei servizi di assistenza a terra, adottato dal Direttore Centrale Economia e Vigilanza Aeroporti nei confronti di ATA Airports S.p.A., con nota prot. 86515 del 19 luglio 2019;

tenuto conto di quanto previsto dal Regolamento all'art. 15, comma 3: *“Quando la necessità di imposizione di limitazioni in un aeroporto intervenga successivamente alla avvenuta liberalizzazione dello stesso, accertato il numero massimo di prestatori ammissibili per categoria di servizio di assistenza, (...) ove i prestatori certificati per i settori soggetti a limitazione siano già presenti ed operanti nel numero massimo e sia garantito il requisito di indipendenza richiesto dalla normativa, considerato che non può non riconoscersi un incremento di valore delle risorse conseguente allo svolgimento dell'attività, e considerate le aspettative derivanti dal rilascio della certificazione di idoneità, non si dà luogo a selezione tramite gara per individuare i prestatori”;*

considerato che alla data di emanazione del provvedimento di limitazione in parola non risultano pervenute domande di certificazione da parte di prestatori di servizi di assistenza a terra;



preso atto che presso l'aeroporto di Linate per i servizi di assistenza a terra oggetto di limitazione, per l'aviazione commerciale sono già presenti e operanti due prestatori certificati,

DISPONE

che, ai sensi dell'art. 15 comma 3, para a) del Regolamento, in attuazione del provvedimento prot. 119504 del 31 ottobre 2018, per la durata di sette anni a decorrere dal 31 ottobre 2018, per le categorie oggetto di limitazione i servizi di assistenza a terra per l'aviazione commerciale sono svolti in modo esclusivo dai seguenti prestatori:

1. Airport Handling S.p.A.;
2. Aviapartner Handling S.p.A.

Il presente provvedimento annulla e sostituisce il provvedimento prot. 99430 del 28 agosto 2019.

Dott. Stefano Tarantini
(documento informativo firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. 82/2005 e ss mm.ii.)

EGA/Berg